

Spese di Cancelleria

in € 2,88

applicati sulla richiesta.

data 20.4.17



Tribunale di Cremona

**DISPOSITIVO DI SENTENZA
E MOTIVAZIONE**
(Art. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 401.13
R.G.N.R.

629.14
R.G. Trib.

N. 88/17
Reg.SENT.

Data deposito
13.3.2017

Data Irrevocabilità

N. _____
Reg.Esec.

N. _____
Camp.Pen.

Redatta Scheda

Il Giudice Monocratico di Cremona Dott. **Francesco Beraglia**, alla pubblica udienza del **8 febbraio 2017** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1)

libero -assente

Difensore: avv. Marco Casini di fiducia del Foro di Cremona

2)

Libero - assente

Difensore: avv. _____ di fiducia del Foro di Cremona

Sono presenti l'Avv. _____ del foro di Cremona per la Parte Civile
e in sostituzione dell'avv. _____

P.C.

IMPUTATI

**Del reato p. e p. dall'art. 590 commi 1 e 2 perché , con condotte indipendenti tra loro ma convergenti verso un unico evento, per colpa consistita quanto al
nell'aver destinato il lavoratore dipendente
privo di adeguata formazione e portatore di ernia discale, a lavorazioni gravose ed incongrue, e quanto al medico aziendale, nella sottovalutazione del
quadro clinico dell' benché questi lo avesse ripetutamente reso edotto
anche mediante presentazione di certificati del proprio medico di base, gli
cagionavano una malattia professionale, ossia lisi istmica bilaterale L5, litesi e lisi istmica monolaterale sinistra di L4 e discopatie lombari con esiti di totale
invalidità.**

Accertato , nei primi di ottobre 2011

Conclusioni delle parti:

Il Pm così conclude: affermata la penale responsabilità degli imputati, ne chiede la condanna:

- a mesi 6 di reclusione;
- a mesi 8 di reclusione.

La parte civile – avv. affermata la penale responsabilità degli imputati, ne chiede la condanna alla pena ritenuta di giustizia, e per l'effetto, ne chiede altresì la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, come da memoria conclusionale e nota spese che deposita in atti; chiede altresì l'invio atti alla Procura relativamente al dott. per il reato di falsità.

La parte civile – avv. affermata la penale responsabilità degli imputati, ne chiede la condanna alla pena ritenuta di giustizia, e per l'effetto, ne chiede altresì la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, come da memoria conclusionale che deposita in atti.

La difesa - avv. Casini per l'imputato preliminarmente deposita nota d'udienza ex art. 482 cpp, e chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e chiede di respingere le richieste delle Parti Civili.

La difesa – avv. per l'imputato chiede l'assoluzione con la formula più ampia perché il fatto non sussiste”

FATTO

Nel novembre 2012 riconosceva al lavoratore una malattia professionale, conseguente al lavoro svolto dal suddetto presso la

Nel certificato del 15 novembre 2012 si legge che la malattia era insorta dal 2011 in modo acuto, saltuariamente da qualche anno prima.

Per questo fatto, all'esito di indagini preliminari, nella loro rispettiva veste di legale rappresentante e di medico aziendale della , erano citati a giudizio innanzi al Tribunale di Cremona in composizione monocratica per rispondere del reato precisato in rubrica.

Avutasi la costituzione di parte civile e celebratosi il dibattimento, le parti assumevano le conclusioni riportate in epigrafe.

DIRITTO

nel corso di una deposizione lunga e in parte contraddittoria, ha spiegato di essere stato assunto nel 2005 con mansioni di timbratore e raschiatore di suini ma di aver fatto sempre un po' di tutto in azienda. Sosteneva che spesso la macchina pelatrice si inceppava e c'erano da far girare a mano scrofe da tre quintali e mezzo. Molti lavori pesanti erano manuali e richiedevano la movimentazione di pesi notevoli. Tutti gli operai svolgevano mansioni che richiedevano la movimentazione manuale di carichi. Inizialmente dichiarava che più volte aveva comunicato in azienda di aver dolori alla schiena. In particolare dopo due o tre anni che lavorava in ne aveva parlato con tali e (colleghi di lavoro), ma nulla era cambiato. Al dottor nel corso dell'ultima visita effettuata (agosto 2011) aveva mostrato gli esiti di una risonanza e un certificato del suo medico curante in base al quale non poteva essere adibito a lavori pesanti. Il medico lo aveva liquidato in malo modo e le sue mansioni non erano cambiate. Dopo un paio di mesi, mentre stava sostituendo un suo collega al taglio delle teste, aveva picchiato col fianco contro un carrello e da allora, praticamente, non aveva più lavorato. Successivamente era stato operato e i suoi problemi erano addirittura peggiorati. Non aveva mai parlato con che era presente in ditta solo un paio di volte al mese. Prima di entrare in aveva fatto per quattro anni la raccolta dei pomodori, poi era stato muratore ed idraulico, senza mai accusare alcun disturbo. Alla lavorava circa 13 ore al giorno. Gli venivano mostrati due certificati annuali relativi all'anno 2011 (doc. 7 della difesa Samarani) ed egli riconosceva la sua sottoscrizione solo sotto quello non sottoscritto da . Il dott. , in esito all'ultima visita del 2011, non gli aveva prescritto alcun approfondimento diagnostico.



L'UPG riferiva che l'indagine era scaturita da una denuncia che, sulla scorta di una risonanza del dicembre 2011, segnalava la presenza di importanti patologie a carico della schiena della persona offesa. Pertanto, nel gennaio 2013, era effettuato il sopralluogo presso la ditta. Ciò che era risultato era una mancata valutazione del rischio da traino-spinta e da posture incongrue, mentre quello da movimentazione manuale dei carichi era affrontato in modo molto generico. Inoltre non risultava formato in modo specifico per la sua mansione. Infine dal registro infortuni risultavano eventi (in particolare l'urto contro un cassone per il trasporto teste dell'ottobre 2011) incompatibili con il ruolo di timbratore e raschiatore risultante dall'organigramma. Nel luglio 2010, a fronte di un' idoneità piena, il medico aziendale in cartella sanitaria descriveva la presenza di lombalgie in trattamento con antinfiammatori. In più era acquisita una risonanza magnetica del marzo 2010, da cui risultava l'ernia discale L4-L5, ma non l'anterolistesi e la lisi istmica. Successivamente si erano verificati due infortuni (uno nel novembre 2010 e l'altro nell'ottobre 2011) che avevano interessato la zona lombare (una caduta e un urto contro un cassone). Non vi era documentazione precedente alla risonanza magnetica del marzo 2010. L'anterolistesi compariva per la prima volta nel febbraio 2011 in una radiografia, mentre la lisi istmica compariva dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Le mansioni cui formalmente era addetto (pelatura e timbratura) non prevedevano spostamenti di carichi pesanti. Il suino macellato era agganciato a una guidovia e rimaneva agganciato nel corso di tutte le successive lavorazioni, sino all'arrivo dei camion. La pelatura era fatta mediante un coltello e non richiedeva movimentazione di carichi, così come la timbratura. L'unico lavoro pesante che poteva capitare di svolgere era la movimentazione di carrelli pesanti dotati di ruote o movimentati mediante transpallet. All'azienda erano state impartite due prescrizioni, una legata alla mancata valutazione dei rischi e l'altro relativa alla mancata formazione di quello specifico lavoratore, mentre la frequentazione di corsi risultava per gli altri. Successivamente la valutazione dei rischi era stata fatta e quello da traino-spinta era risultato basso mentre quello da movimentazione manuale di carichi non misurabile perché non ripetitivo. Da quanto emerso nel corso del sopralluogo la separazione dei suini in base al peso era tutta automatica, per cui non c'era alcuna necessità di agganciare e sganciare i suini per porli sul giusto binario, così come aveva raccontato . Gli veniva mostrato il documento 5 della difesa , cioè la descrizione delle fasi lavorative effettuata dal consulente della sicurezza della e confermava che le cose stavano sostanzialmente come descritto nel documento. Le mansioni di timbratura e raschiatura erano compatibili con le condizioni di salute di sino alla risonanza del dicembre 2011 che aveva determinato la denuncia.

, fratello e collega della parte civile, riferiva che suo fratello effettuava la timbratura e la raschiatura dei maiali. Finito di macellare tutti gli operai facevano le pulizie e partecipavano alle

operazioni di carico sui camion dei suini. Non ricordava quando a _____ fosse iniziato a far male la schiena. Alla sera si dovevano portare fuori i cassoni pieni di teste con un muletto a mano. Il lavoro all'interno della _____ era diretto da _____ e _____ Aveva seguito corsi sulla sicurezza del lavoro. Il lavoro assolutamente prevalente di suo fratello era timbratura e raschiatura, se tutti erano occupati poteva essere che venisse chiamato per portare fuori il cassone con le teste.

_____, medico di famiglia di _____, lo aveva visitato il 7 aprile 2011 per un persistente mal di schiena che resisteva alle comuni terapie. Gli aveva prescritto una radiografia del rachide lombosacrale ma non ne aveva visto gli esiti in quanto il paziente non era più tornato. Non gli risultava di aver visitato il paziente per motivi analoghi nel 2010, ma non aveva verificato. Non era sicuro di aver predisposto un certificato per il medico di fabbrica ma gli pareva di sì. In ogni caso se lo aveva fatto era all'inizio del 2011.

_____, aveva lavorato presso la _____ con mansioni di autista dal maggio 2010 sino a fine 2012 e di operaio sino al giugno 2013, allorquando veniva licenziato. I lavori da fare a mano con necessità di sollevamento erano molti e li facevano tutti, _____ compreso. In realtà quando lui aveva lavorato come operaio _____ non c'era più, lo vedeva solo prima quando andava a caricare. Dalla postazione di carico non si vedeva l'interno dello stabilimento, ma a volte aveva visto portare fuori i cassoni.

_____, socio accomandante e dipendente part-time della _____, svolgeva attività di responsabile dell'attività di macellazione dall'anno 2000. _____ aveva mansioni di timbratura e toelettatura dei suini. L'azienda aveva circa 15 dipendenti e poteva raramente capitare che, in assenza di un collega, _____ lo sostituisse in un'altra mansione. I suini arrivavano in stabilimento vivi e venivano portati in apposite stalle. Lì erano storditi elettricamente e poi abbattuti. Successivamente la carcassa su un rullo passava in una macchina depilatrice e poi agganciata ed alzata. In tale fase non vi erano sforzi da fare perché il gancio arrivava a trenta cm dal rullo e bastava alzare una zampa e agganciarla. Il maiale a quel punto avanzava automaticamente su una guidovia sino ad una catena automatica di eviscerazione, dove c'erano cinque o sei dipendenti tra cui, appunto, _____ che effettuava la timbratura. Terminata l'eviscerazione, sempre appeso alla guidovia, il suino arrivava alle celle frigorifere. Anche la fase di carico sul camion era automatizzata. In nessuna fase era previsto il sollevamento a mano della carcassa. Anche la spinta necessaria per far procedere le carcasse appese era minima, sia perché c'era un cuscinetto sia perché il percorso era tutto in leggera discesa. Il macello funzionava così da sempre. Le teste tagliate erano messe in un cassone del peso massimo di 300 chili che poi veniva spostato con un transpallet a ruote. Mai _____ aveva dichiarato di fare fatica nello svolgere le sue mansioni.

, macellaio presso la _____ dal 1999, riferiva che _____ effettuava il lavoro di timbratura e rotolatura dei maiali. Nel ciclo lavorativo non vi erano mansioni pesanti o che prevedessero il sollevamento di carichi. Se un maiale, eccezionalmente, cadeva dal gancio vi erano i mezzi per sollevarlo, come i transpallet. Anche il carico sui camion non prevedeva sollevamenti manuali.

In sede di esame, _____, dopo aver precisato di avere iniziato l'attività nel 1997, riferiva di occuparsi prevalentemente di aspetti contabili e gestionali, con scarsa presenza in azienda. Non aveva mai parlato con _____ né era al corrente di suoi particolari problemi di salute. Confermava che era addetto alla bollatura e che la catena era tutta automatizzata. L'orario di lavoro era di 40 ore settimanali.

, addetta all'amministrazione e contabilità della _____, riferiva che _____ aveva lavorato fino al 2011 e poi era entrato in malattia e non era più tornato, sino a quando era stato licenziato nel gennaio 2014. L'orario di lavoro era di 40 ore settimanali.

, addetto al carico merci presso la _____, confermava che la parte civile era addetta a mettere i timbri ai maiali. Se mancava qualcuno _____ lo sostituiva ed era capitato che lavorasse anche con lui al carico dei suini. Il carico avveniva con un braccio idraulico, senza che fosse necessario alcun sollevamento a mano.

, consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ottobre 2013 aveva ricevuto incarico dalla _____ per effettuare una valutazione dei rischi (documento 5 della difesa _____). Confermava la sua relazione e chiariva che la movimentazione manuale dei carichi in azienda era molto limitata, in quanto gran parte delle operazioni erano e sono meccanizzate e gli animali procedono su guidovie. Solo alla fine del percorso è necessario spingere le carcasse, sempre agganciate alle guidovie, per farle giungere nelle celle e poi nelle zone di carico. Anche la fase di carico è meccanizzata. La movimentazione dei cassoni avviene una o due volte al giorno. La sua valutazione finale era che presso la _____ non esiste un'esposizione significativa dei lavoratori ai rischi da movimentazione manuale dei carichi, se non nelle postazioni di eviscerazione e di taglio della testa del suino.

, consulente medico legale della parte civile, riteneva che la spondilolisi L4 ed L5 e l'ernia discale L4 e L5 diagnosticate nel 2010, fossero causate dall'attività lavorativa pesante cui _____ era stato addetto presso la _____. La spondilolisi, in particolare, può essere congenita ma anche secondaria a microtraumi che si possono verificare durante un'attività lavorativa pesante. In ogni caso anche ove

congenita sarebbe stata aggravata dal lavoro svolto in . L'intervento subito nel 2012, poi, in quanto fallito aveva peggiorato la situazione.

, consulente dell'imputato spiegava come la spondilolisi fosse una patologia congenita e silente, soggetta a dare segni di sé nel corso della vita, in seguito alle normali attività sia lavorative che giornaliere. Inoltre la maggior parte del danno subito da derivava dall'intervento chirurgico errato cui era stato sottoposto nel 2012.

, consulente dell'imputato concordava col collega su tutte le sue valutazioni.

In atti vi è documentazione varia e in particolare i certificati annuali di idoneità del lavoratore tra il 2007 e il 2013.

Tutto ciò premesso in ordine al contenuto degli elementi di prova messi a disposizione per la decisione, si ritiene che la penale responsabilità degli imputati per il fatto in oggetto non possa essere affermata.

In primo luogo va detto come il dibattimento non abbia fatto emergere a carico degli imputati, e segnatamente del , alcuna violazione della normativa antinfortunistica che possa essere ritenuta causalmente collegata all'insorgere o all'aggravarsi della malattia professionale diagnosticata a . All'esito del sopralluogo, infatti, gli UPG evidenziavano solo violazioni di natura formale, quali la mancata formazione specifica del lavoratore (che di certo nessun ruolo può aver avuto sull'insorgere della patologia di cui ci si occupa) e l'incompleta valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi. Significativo è che lo stesso UPG abbia poi concordato sulla valutazione effettuata dal consulente dell'azienda in base alla quale l'unica esposizione significativa dei lavoratori a un rischio posturale, si verificava nelle postazioni di eviscerazione e di taglio della testa dei suini, mansioni che secondo le risultanze complessive dell'istruttoria, non svolgeva.

E' inoltre pacifico che il ciclo produttivo della era interamente automatizzato e non prevedeva in nessun caso il sollevamento manuale di pesi. Unici interventi manuali erano lo spostamento dei cassoni su ruote e la leggera spinta da dare alle carcasse agganciate alle guidovie, con un rischio calcolato per i lavoratori praticamente inesistente.

Pertanto, pur dando per provata l'esistenza di una concausa professionale nell'insorgere della patologia riconosciuta al lavoratore, l'evento non può essere addebitato a titolo di colpa al datore di lavoro in

quanto non causalmente collegato a comportamenti contrari alla normativa per la prevenzione delle malattie professionali.

Ciò che, quindi, occorre verificare è se, come peraltro contestato nel capo di imputazione, una volta venuti a conoscenza della patologia discale di _____ abbia continuato a destinare il lavoratore a mansioni gravose ed incongrue e _____ abbia sottovalutato il suo quadro clinico.

Orbene ciò che in primo luogo non appare provato è che _____ in qualunque momento della sua permanenza in _____ prima o dopo la scoperta della sua patologia, sia mai stato destinato a mansioni gravose e incongrue.

Lo stesso UPG _____ ha serenamente dichiarato che le mansioni di timbratura e raschiatura, cui era formalmente addetto _____ non prevedevano la movimentazione di carichi pesanti ed erano compatibili con le condizioni di salute del lavoratore sino alla risonanza del dicembre 2011 che aveva determinato la denuncia.

Il dubbio, allora, è che in realtà _____ concretamente non svolgesse l'attività a cui era formalmente preposto, ma nella realtà ne svolgesse altre gravemente usuranti.

Questa è la prospettazione della situazione che ha fornito la parte civile e che ha spinto _____ a riconoscere la malattia professionale.

Tuttavia tale prospettazione è risultata fasulla, posto che tutti coloro che con _____ lavoravano, compreso suo fratello, hanno confermato che le sue mansioni prevalenti se non quasi esclusive erano proprio quelle di timbratura e raschiatura e che solo eccezionalmente, in caso di assenza di qualche collega, egli ne prendeva il posto in altre postazioni. Anche le altre mansioni cui il lavoratore poteva essere occasionalmente adibito, comunque, non prevedevano una movimentazione manuale dei carichi stante, come detto, la completa automatizzazione di tutta la catena produttiva della _____, ivi compresa la fase di carico sul camion delle carcasse macellate.

Pertanto _____ era addetto a un lavoro necessariamente manuale, ma non usurante o pericoloso per le sue condizioni di salute e pertanto, già sotto questo profilo, entrambi gli imputati dovrebbero essere in ogni caso mandati assolti.

Ma vi è di più. Al di là delle dichiarazioni dello stesso _____ (che come detto si sono rivelate inattendibili), non vi è alcun elemento per ritenere che del suo stato di salute egli abbia mai avvisato i vertici aziendali o che gli stessi siano stati investiti dal medico aziendale. Del resto è indiscutibile che mai sia stata dichiarata l'inidoneità di _____ alle mansioni che egli, come detto, abitualmente svolgeva.

D'altro canto anche con riferimento al medico aziendale _____ risulta nel certificato di idoneità del luglio 2010 (cioè allorquando al lavoratore era stata diagnosticata esclusivamente un'ernia

discale) che egli abbia preso atto della situazione (che in quel momento non destava preoccupazioni), riportandola nel piano sanitario e dei rischi aziendali.

All'esito della visita del 2.8.2011, poi, benchè _____ fosse stato dichiarato idoneo, _____ (da quanto risulta nell'unico documento da lui sottoscritto) aveva disposto per l'anno successivo l'esecuzione di vari accertamenti, tra i quali l'esame posturale e del rachide.

Questo comportamento non integra, come invece sostenuto nel capo d'accusa, una sottovalutazione delle condizioni del quadro clinico di _____ posto che, tra l'altro, non risulta dimostrato che il lavoratore abbia esibito al medico esami strumentali e che la situazione in quel momento non era tale da giustificare, a detta come sopra evidenziato dello stesso UPG _____ che svolse le indagini, la negatoria dell'idoneità in relazione al tipo di lavoro che si svolgeva presso la _____ che, come già detto, non esponeva i lavoratori a rischi significativi in relazione alla movimentazione manuale dei carichi.

Pertanto entrambi gli imputati devono essere mandati assolti in quanto non sussistono nei comportamenti da loro tenuti profili di responsabilità colposa in merito al verificarsi della malattia professionale per cui si procede.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona,

visto l'art. 530 cpp,

assolve _____ e _____ dell'imputazione loro ascritta perchè il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 cpp.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione

Cremona, 8 febbraio 2017.

Il Giudice

IL GIUDICE
(Dr. Francesco Beraglia)

Depositato in Cancelleria.
Canc. II _____ 13/3/17
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Clara Amm